

DELIBERA N. 646/07/CONS

Archiviazione per intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione per la violazione riferita all'utenza XX intestata al XY nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 51/07/DIT avviato nei confronti della società Tele2 Italia S.p.A. per l'inosservanza degli obblighi imposti in materia di *carrier preselection* dall'articolo 3, commi 2 e 3, dell'allegato a alla delibera 3/CIR/99 e dall'articolo 3, comma 1, della delibera 4/00/CIR

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n.76, ed il relativo Allegato, recante «*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*», e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della *Carrier Selection Equal Access* in modalità di preselezione (*Carrier Preselection*)";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2000, n. 117, recante "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection (CPS)* e sui contenuti degli accordi di interconnessione";

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori n. 51/07/DIT dell'11 settembre 2007, notificato in data 14 settembre 2007, con il quale veniva contestata alla società Tele2 Italia S.p.A., con sede legale in Segrate (Mi), via Cassanese n. 210, per ciascuna delle sei (6) violazioni accertate, indicate nell'allegato verbale di accertamento, l'inosservanza degli obblighi imposti in materia di *carrier preselection* dall'articolo 3, commi 2 e 3, della delibera 3/CIR/99 e dall'articolo 3, comma 1, della delibera 4/00/CIR, condotta sanzionabile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44, comma 1, e 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per aver trasmesso ordinativi di CPS sulla base del consenso manifestato da persona diversa dal titolare del contratto di abbonamento telefonico con l'operatore di accesso e, quindi, senza aver previamente acquisito la volontà inequivoca dello stesso titolare di modificare, tramite la prestazione di Carrier Preselection, il rapporto contrattuale in essere con l'operatore di accesso e di passare ad altro operatore;

VISTE la memoria difensiva datata 11 ottobre 2007, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 63034 del 23 ottobre 2007, e la nota di deposito di documenti datata 29 ottobre 2007, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 65607 del 5 novembre 2007, con le quali la società Tele2 esponeva le proprie ragioni difensive in ordine ai casi contestati;

UDITA la Società interessata in data 18 ottobre 2007;

VISTA la nota registrata al protocollo dell'Autorità n. 74371/07/NA del 12 dicembre 2007, con la quale la società Tele2 Italia S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale su c/c 871012, intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento di Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00), quale sanzione in misura ridotta, pari al doppio del minimo edittale, determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, imputandone il pagamento alla violazione accertata nei confronti del XY;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe relativamente ad una delle sei violazioni contestate;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, Avv. Valentina Pierri;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, relativamente alla

contestazione per l'inosservanza degli obblighi imposti in materia di *carrier preselection* con riferimento al caso dell'utente XY, violazione contestata nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 51/07/DIT, avviato nei confronti della società Tele2 Italia S.p.A. ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44, comma 1, e 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola